

il Sindaco



Zola Predosa, 13 novembre 2020.

Prot. 30570/2020

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEI MERCATI SETTIMANALI, IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA EMERGENZIALE SANITARIA IN VIGORE.

IL SINDACO

VISTI i Decreti:

- decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a) che nel modificare l’articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regione la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
- D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
- D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del

Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1
40069 Zola Predosa
centralino 051.61.61.611
www.comune.zolapredosa.bo.it
info@comune.zolapredosa.bo.it

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;

- D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». ”;
- D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». ”;

VISTO altresì il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna Num. 216 del 12/11/2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19.;

VISTO in particolare il punto n. a.4 del Decreto sopra citato con il quale si precisa che è fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

DATO ATTO che il mercato settimanale del lunedì si svolge nella piazza antistante la sede Municipale e consta di un settore alimentare e di un settore non alimentare ed il mercato del venerdì sito nel parcheggio lungo la Via Risorgimento frazione di Ponte Ronca;

CONSIDERATE le diverse caratteristiche degli spazi pubblici interessati ai fini dell'applicazione del punto a.4 del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna suddetto;

RITENUTO pertanto opportuno che il mercato del lunedì, costituito dal settore alimentare e dal settore non alimentare venga delimitato con elementi mobili (transenne) lasciando accessibile un solo varco in entrata ed uno in uscita;

RITENUTO, come previsto al punto a.4 del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna sopra richiamato e nello specifico di disporre le seguenti misure:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

CONSIDERATO infine che, in ogni caso, la gestione di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, si attua attraverso l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

RILEVATO che dall'approvazione del presente atto non derivano oneri per il bilancio comunale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Responsabile Coordinatore dell'Area servizi Alla Persona ed alle Imprese;

VISTI:

- il D.Lgs.n.114 del 31/03/1998 e ss.mm.ii.;
- L.R. 25/06/1999 n.12 e la s.m. L.R.24/05/2013 n.4;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1368/99 così come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n.485/13;
- il Regolamento per il commercio su aree pubbliche in vigore;
- l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1) che in via eccezionale, per il tempo legato alla durata dell'emergenza COVID-19 e per la durata delle attuali disposizioni normative, le attività all'interno dell'area del mercato del lunedì e del venerdì si svolgano con le seguenti modalità:

- il settore alimentare e il settore non alimentare del mercato vengano recintati con elementi mobili (transenne) e tra loro comunque collegati lasciando accessibile un solo varco di entrata ed un solo varco d'uscita ai fruitori

2) di confermare l'attuale orario di vendita nel rispetto rigoroso delle norme sulla pulizia delle piazzole;

3) Di confermare che le procedure di assegnazione dei posteggi temporanei saranno curate dalla Polizia Locale al mattino e, comunque, dalle 8,30;

4) Vengano adottate le seguenti ulteriori misure precauzionali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
 - presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
 - sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
 - applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;
- 5) Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
 - 6) Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
 - 7) Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
 - 8) Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
 - 9) Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
 - 10) Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
 - 11) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - 12) è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
 - 13) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - 14) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

15) Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

16) In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

17) in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

18) Per tutto quanto non previsto si rinvia alle leggi e alla regolamentazione vigente in materia di mercati cittadini e ad ogni altra disposizione in materia di contenimento del Covid 19.

19) Gli effetti del presente atto decorrono dal giorno 14 novembre 2020.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet;
- di incaricare il Servizio Polizia Locale l'organo di vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza, il Servizio Lavori Pubblici per la predisposizione della perimetrazione e cartellonistica e di affidare alle Associazioni di categoria, in accordo con le stesse, il coordinamento della vigilanza ai varchi ;
- che per il mercato contadino del martedì nella frazione di Riale, le operazioni suddette di vigilanza vengano effettuate dagli operatori tenuto conto delle connotazioni del mercato stesso;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna; * Servizio Polizia Locale; * Comando Stazione Carabinieri di Zola Predosa; * Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

AVVERTE

il Sindaco



Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi di legge e dei regolamenti comunali vigenti. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

DAVIDE DALL'OMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1
40069 Zola Predosa
centralino 051.61.61.611
www.comune.zolapredosa.bo.it
info@comune.zolapredosa.bo.it